

Rubrica: Atti legislativi e diritti politici Sottorubrica: Atti del Consiglio di Stato Data di pubblicazione: KABTI 15.06.2023 Numero di pubblicazione: PR-TI20-0000000272

#### Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone del Ticino - Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato, Piazza Governo 6, 6500 Bellinzona

# Atti del Consiglio di Stato – Decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni del Cantone per l'elezione di due deputati al Consiglio degli Stati per la legislatura 2023-2027

Data della decisione: 14.06.2023

La decisione completa si trova nell'allegato PDF.

# Decreto di convocazione delle assemblee dei Comuni del Cantone per l'elezione di due deputati al Consiglio degli Stati per la legislatura 2023-2027

# Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

richiamata la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) e il relativo regolamento del 5 giugno 2019 (REDP);

su proposta della Cancelleria dello Stato;

#### decreta:

#### 1. Data dell'elezione e convocazione delle assemblee comunali

(articolo 14 LEDP)

Le assemblee dei Comuni del Cantone sono convocate per **domenica 22 ottobre 2023** per eleggere, in un circondario unico costituito dall'intero Cantone, **due deputati al Consiglio degli Stati** per la legislatura 2023-2027.

L'elezione avviene con il sistema maggioritario.

#### 2. Catalogo elettorale

(articoli 5 e sequenti LEDP e 2 e sequenti REDP)

La pubblicazione del catalogo elettorale degli aventi diritto di voto in materia cantonale avvenuta durante il mese di gennaio 2023 e le successive variazioni valgono anche per l'elezione del Consiglio degli Stati del 22 ottobre 2023. Il catalogo elettorale dovrà essere aggiornato fino al quinto giorno antecedente l'elezione. Il catalogo elettorale potrà essere consultato da ogni avente diritto di voto durante gli orari di apertura della Cancelleria comunale.

#### 3. Diritto di eleggibilità

(articoli 9 LEDP e 29 Cost. cant.)

È eleggibile a deputato al Consiglio degli Stati la cittadina e il cittadino svizzero di diciotto anni compiuti entro il giorno dell'elezione, riservate le norme sull'ineleggibilità e sull'esclusione dai diritti politici.

#### 4. Ineleggibilità e incompatibilità per carica

(articoli 11, 86, 87, 88 e 54 Cost. cant.)

È ineleggibile al Consiglio degli Stati la cittadina e il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. I motivi di incompatibilità delle cariche sono disciplinati dall'articolo 54 Cost. cant. I Consiglieri di Stato e i magistrati dell'ordine giudiziario non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati o del Consiglio nazionale.

#### 5. Esclusione dai diritti politici

(articoli 12 LEDP e 27 Cost. cant.)

Sono escluse dall'esercizio dei diritti politici i cittadini che, a causa di durevole incapacità di discernimento, sono sottoposti a curatela generale o sono rappresentati da una persona che hanno designato con mandato precauzionale.

#### 6. Presentazione delle proposte di candidatura

(articoli 44, 47, 131 LEDP e 29, 30 REDP)

Nelle elezioni è prescritta la presentazione della proposta di candidatura.

Le proposte di candidatura devono essere depositate personalmente, in originale, entro le ore 18.00 di lunedì 7 agosto 2023, alla Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, Palazzo delle Orsoline, 6500 Bellinzona.

È preferibile concordare il giorno e l'orario per la consegna delle proposte di candidatura chiamando il numero telefonico 091 814 31 72 oppure inviando un'email all'indirizzo can-dirittipolitici@ti.ch.

Le candidate e i candidati devono essere designati con **cognome**, **nome**, **data completa di nascita (giorno**, **mese e anno) e domicilio**. È facoltativa l'aggiunta dell'indicazione del gruppo proponente. I partiti che intendono aggiungere tale indicazione sono invitati a **indicarla esplicitamente nella proposta**. Essa deve essere formulata in forma sufficientemente breve e in modo da non prestare confusione (p.es. denominazioni e sigle comunemente associate ad altri partiti).

Preso atto che è ammesso l'uso del cognome d'affinità, le candidate e i candidati che intendono far uso di questa opzione devono segnalarla allegando copia del documento di identità. La richiesta deve figurare già all'atto di deposito della proposta di lista o di candidatura.

Siccome a volte il tema del cognome ufficiale e di quello d'affinità emerge solo nella fase di verifica delle proposte di candidatura, è possibile chiedere anche in quella fase l'uso del cognome d'affinità purché la documentazione necessaria (copia del documento di identità) sia depositata prima della definizione delle liste. Se la persona candidata indica di voler usare il cognome d'affinità, senza però allegare copia del documento d'identità, dovrà provvedere al deposito del documento entro il momento in cui le liste diventano definitive; se non lo fa, anziché stralciare la candidatura, nel materiale di voto il suo cognome apparirà nella forma che risulta dai documenti dello stato civile.

Nella presentazione delle proposte di candidatura occorre considerare che:

- in ciascuna proposta possono figurare al massimo due persone candidate;
- nella medesima elezione la persona candidata non può figurare quale proponente della propria o di altre liste, né figurare quale persona candidata su più proposte;
- il medesimo elettore non può figurare quale proponente di più candidature;
- la cittadina o il cittadino ticinese residente all'estero può candidarsi purché abbia seguito la procedura di iscrizione prevista dalla legislazione federale (immatricolazione presso una rappresentanza svizzera e iscrizione nel catalogo elettorale);
- la persona eletta non domiciliata nel Cantone deve prendervi domicilio entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti; il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dalla carica.

Se una candidata o un candidato è designato su due o più proposte alle quali ha dato la sua adesione, o figura quale candidata o candidato su una lista e risulta contemporaneamente firmatario di un'altra, la candidatura rispettivamente la proposta sono stralciate da tutte le liste.

All'atto di deposito delle proposte di candidatura, oltre alla lista delle candidature e delle proposte compilate a mano, deve essere trasmessa la medesima lista redatta in forma elettronica con i dati completi utilizzando i modelli pubblicati nel sito <a href="https://www.ti.ch/diritti-politici">www.ti.ch/diritti-politici</a> "Elezioni federali" (i modelli non devono essere modificati e si raccomanda di consultare le istruzioni prima della compilazione) prestando attenzione affinché:

- la lista stampata corrisponda esattamente alla lista originale;
- la lista stampata sia trasmessa anche in forma elettronica (formato Excel) all'indirizzo can-dirittipolitici@ti.ch.

# 7. Documentazione da presentare con il deposito della candidatura

(articoli 47, 48 LEDP e 33, 34 REDP)

Alla proposta di candidatura devono essere allegati i seguenti documenti in originale:

- la proposta di candidatura firmata dalla candidata o dal candidato (la firma vale quale dichiarazione di accettazione) oppure con dichiarazione di accettazione separata;
- la proposta sottoscritta da almeno 50 proponenti (massimo 60 proponenti);
- l'estratto del casellario giudiziale originale rilasciato dopo il 7 giugno 2023;
- la cauzione in contanti di 2'000 franchi per ogni proposta depositata.

Il casellario giudiziale costituisce un requisito di validità della candidatura. La mancata presentazione del casellario giudiziale comporta lo stralcio della candidatura se il documento non viene presentato entro le ore 18.00 del giorno in cui le candidature diventano definitive (21 agosto 2023).

L'estratto del casellario giudiziale può essere presentato alla Cancelleria dello Stato anche in forma elettronica; in tal caso esso deve essere munito della firma digitale e inviato all'indirizzo can-casellario@ti.ch.

La cauzione è restituita se il candidato è eletto o è ammesso al turno di ballottaggio o se l'elezione avviene in forma tacita.

#### 8. **Proponenti**

(articolo 45 LEDP)

Le proposte di candidatura, per ogni potere da eleggere, devono essere firmate da **almeno 50 (cinquanta) persone proponenti**. La Cancelleria dello Stato limiterà la verifica e la pubblicazione nel Foglio ufficiale alle prime 60 persone proponenti valide.

Le persone proponenti devono firmare la proposta e indicare di proprio pugno il cognome, il nome, la data di nascita completa (giorno, mese e anno) e il domicilio.

Le persone devono avere la cittadinanza svizzera, aver compiuto diciotto anni e essere iscritte nel catalogo elettorale comunale al momento del deposito delle proposte di candidatura.

L'avente diritto di voto non può firmare più di una proposta né ritirare la sua firma dopo il deposito. Se l'avente diritto ha firmato più di una proposta il suo nome è mantenuto sulla prima proposta depositata.

I cittadini ticinesi all'estero iscritti nel catalogo elettorale possono sottoscrivere la proposta di candidatura.

# 9. Rappresentante e sostituto dei proponenti

(articolo 46 LEDP)

La prima o il primo proponente è la persona rappresentante autorizzata ad agire e firmare in nome di tutte le persone proponenti nonché a ricevere le comunicazioni ufficiali, riservate le eccezioni stabilite dalla legge. La seconda persona proponente è supplente della prima persona proponente e rappresenta le persone proponenti solo se vi è un impedimento da parte della persona rappresentante designata.

#### 10. Esame delle proposte

(articoli 49 e 131 LEDP)

Il Consiglio di Stato assegna alla persona rappresentante delle persone proponenti, un termine fino alle **ore 18.00 di lunedì 21 agosto 2023** per rimediare a semplici vizi formali.

# 11. Ritiro di proposte e candidati

(articolo 50 LEDP)

I tre quinti delle persone proponenti o la loro persona rappresentante a ciò espressamente autorizzata, con il consenso delle persone candidate, possono dichiarare per iscritto, alla

Cancelleria dello Stato, Servizio dei diritti politici, di ritirare la proposta o di ridurre il numero di candidature unicamente per permettere l'elezione tacita **entro le ore 18.00 di lunedì 21 agosto 2023**.

# 12. Proposte definitive, liste, sorteggio e pubblicazione

(articoli 51, 52 LEDP e 36, 37 REDP)

Le proposte di lista e di candidatura diventano definitive **alle ore 18.00 di lunedì 21 agosto 2023**. Le proposte definitive prendono il nome di liste.

L'ordine di successione delle liste è determinato mediante sorteggio da parte del Consiglio di Stato. Le liste e le candidature definitive, con le eventuali iscrizioni figuranti nel casellario giudiziale, sono pubblicate con i nomi dei proponenti nel Foglio ufficiale a cura della Cancelleria dello Stato.

#### 13. Giorni e orari di voto

(articolo 14 LEDP)

L'elezione avrà luogo **domenica 22 ottobre 2023** dalle ore 10.00 a 12.00 e negli altri giorni stabiliti dal Municipio. I giorni e gli orari di voto sono decisi dal Municipio e sono indicati nel materiale di voto e pubblicati all'albo comunale.

#### 14. Voto all'ufficio elettorale

(articolo 21 LEDP)

L'avente diritto di voto che opta per il voto all'ufficio elettorale, prima di deporre la scheda nell'urna, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità e consegna la carta di legittimazione. L'ufficio elettorale provvede affinché vi sia a disposizione sufficiente materiale di voto e affinché l'avente diritto di voto possa compilare la scheda in una cabina.

#### 15. Voto accompagnato

(articoli 22 LEDP e 12 REDP)

L'avente diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo, può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. Il certificato medico è un criterio da considerare per la decisione di ammissione al voto accompagnato.

#### 16. Voto per corrispondenza

(articoli 23 LEDP e 41 REDP)

L'avente diritto di voto può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto. Le schede pervenute all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto (ore 12.00 di domenica 2 aprile 2023), non sono più prese in considerazione ai fini dello spoglio. Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione di voto compilata e firmata. La busta di trasmissione con il materiale votato può essere pure consegnata alla Cancelleria comunale o, laddove il Comune la prevede, deponendola nelle apposite cassette delle lettere.

#### 17. Uffici elettorali, delegati, locali di voto e materiale

(articoli 16, 28, 29, 30, 31, 38 LEDP e 8, 9, 13-19 REDP)

Le operazioni di voto per l'elezione del Consiglio degli Stati si svolgono negli uffici elettorali di ogni singolo Comune. L'istituzione di più uffici elettorali e la loro sede sono pubblicati all'albo comunale a cura del Municipio. Le competenze, la composizione e il funzionamento dell'ufficio elettorale comunale sono stabiliti dagli articoli 28 e 29 LEDP.

La designazione e l'attività dei delegati dei gruppi sono disciplinate dagli articoli 30, 31 LEDP e 19 REDP. Per quanto riguarda gli edifici, i locali di voto e il materiale di voto si rimanda agli articoli 16, 17 e 18 LEDP.

#### 18. Custodia delle schede e dei dati delle operazioni di voto

(articoli 17 capoverso 5 e 6 LEDP e 27 REDP)

Il Municipio è responsabile della custodia del materiale di voto e del materiale votato e provvede affinché sia conservato in modo sicuro; l'ufficio elettorale si accerta della conservazione sicura del materiale di voto. L'accesso al materiale di voto e votato deve essere limitato alle persone che si occupano delle operazioni elettorali.

#### 19. Fornitura materiale di voto alle Cancellerie comunali

(articoli 17 LEDP e 9 capoverso 2 REDP)

Il Servizio dei diritti politici fornisce alle Cancellerie comunali le buste di trasmissione per il voto per corrispondenza, le schede ufficiali, le buste di voto per riporre le schede votate, le istruzioni di voto, l'elenco delle liste e delle candidature e altro materiale di voto occorrente per l'elezione.

#### 20. Distribuzione del materiale di voto

(articolo 18 LEDP)

La Cancelleria comunale invia al domicilio di ogni avente diritto di voto nella settimana **dal 25 al 30 settembre 2023** la busta di trasmissione per il voto per corrispondenza, la carta di legittimazione di voto, la scheda ufficiale per l'elezione del Consiglio degli Stati, la busta di voto per riporre la scheda votata e le istruzioni di voto.

# 21. Espressione del voto

(articolo 26 LEDP)

L'avente diritto di voto vota apponendo una croce nella casella che affianca il nome dei candidati prescelti. L'elettore può esprimere al massimo due voti. Per ogni candidato può essere espresso al massimo un voto.

#### 22. Nullità delle schede

(articolo 41 capoversi 1, 3, 5 LEDP)

Sono nulle le schede che:

- · portano segni di riconoscimento o recano espressioni estranee all'elezione;
- non sono ufficiali;
- sono illeggibili;
- sono compilate o modificate non a mano;
- nel voto per corrispondenza sono contenute in buste di trasmissione non ufficiali;
- non intestate, sulle quali non è espresso alcun voto preferenziale o è espresso un numero di voti preferenziali superiore a quello dei seggi da attribuire.

Non sono considerate ai fini dello spoglio le schede:

- arrivate all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto;
- votate per corrispondenza non accompagnate dalla carta di legittimazione firmata.

#### 23. Maggioranza assoluta; definizione

(articolo 63 LEDP)

La maggioranza assoluta equivale al numero di voti che raddoppiato dà un totale superiore di almeno un'unità a quello delle schede valide.

#### 24. Verbale ed elenco votanti

(articolo 31 cpv. 3 LEDP)

L'ufficio elettorale tiene il verbale delle operazioni di voto e di spoglio e allestisce l'elenco dei votanti.

#### 25. Pubblicazione dei risultati

(articoli 12, 13 e 14 ODP e 36 LEDP)

Il Consiglio di Stato stabilisce i risultati, stabilisce la graduatoria dei candidati e proclama gli eletti, rilascia le credenziali e pubblica i risultati nel Foglio ufficiale.

# 26. Rimedi di diritto contro gli atti della procedura preparatoria

(articolo 133 LEDP)

Contro ogni atto del Consiglio di Stato o di un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto reclamo al Consiglio di Stato. Contro ogni atto del Municipio o del Sindaco o di un'istanza subordinata nella procedura preparatoria delle elezioni può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. Per gli atti di procedura s'intendono quelli compiuti fino alla chiusura delle operazioni di voto. Il termine è di tre giorni a contare da quello in cui fu compiuto l'atto che s'intende impugnare.

#### 27. Rimedi di diritto contro i risultati

(articolo 134 LEDP)

I ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato devono essere inoltrati al Tribunale federale entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati. Il ricorso non sospende l'entrata in carica delle persone elette.

# 28. Notifica dei contributi ai gruppi politici

(articolo 90 cpv. 1 e 91 LEDP)

I partiti politici cantonali e le loro sezioni notificano alla Cancelleria dello Stato entro il 31 gennaio 2024 il nome dei singoli donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 10'000 franchi ricevuti nel corso dell'anno 2023; per sezioni si intendono in particolare le associazioni riconosciute dal partito o che hanno un rapporto stretto con lo stesso, nonché i suoi organi territoriali sovracomunali.

Per quanto concerne le sanzioni rimandiamo all'articolo 91 LEDP.

#### 29. Notifica dei contributi ai candidati

(articolo 90 cpv. 2 e 91 LEDP)

I candidati alle elezioni cantonali notificano alla Cancelleria dello Stato il nome dei singoli donatori e l'ammontare dei contributi eccedenti complessivamente l'importo di 5'000 franchi entro il termine di tre giorni da quando le candidature sono divenute definitive; se il contributo è versato dopo tale momento, il termine di tre giorni decorre dal momento del versamento.

Per quanto concerne le sanzioni rimandiamo all'articolo 91 LEDP.

#### 30. Turno di ballottaggio

(articoli 64 e 65 LEDP)

Nel caso la maggioranza assoluta non fosse raggiunta, le assemblee dei Comuni del Cantone sono riconvocate per **domenica 19 novembre 2023.** Di ciò viene dato avviso nel Foglio ufficiale. L'elezione avverrà con il sistema della maggioranza relativa.

Sono esclusi dal turno di ballottaggio i candidati che non ottengono al primo turno un numero di voti pari almeno al 5% delle schede valide. Il candidato, tre quinti dei proponenti di una lista o il loro rappresentante a ciò espressamente autorizzato possono depositare la comunicazione del ritiro della candidatura entro le ore 18.00 di giovedì 26 ottobre 2023.

#### 31. Istruzioni e direttive

La Cancelleria dello Stato emanerà ai Comuni le necessarie direttive e informazioni.

#### 32. Sito internet

Per ulteriori informazioni e approfondimenti sono a disposizione i siti www.ch.ch/elezioni2023 e www.ti.ch/dirittipolitici.

33. Il presente decreto è pubblicato nel Foglio ufficiale e vale quale formale avviso alle autorità e alla cittadinanza.

Bellinzona, 14 giugno 2023

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente: Raffaele De Rosa Il Cancelliere: Arnoldo Coduri